

Articolo 1

Sede - denominazione - durata

È costituita l'Associazione denominata "Gechi" (Gentoo Channel Italia) con sede virtuale presso il sito web <http://www.gechi.it>.

L'Associazione non ha limiti temporali di durata.

Articolo 2

Fini e principi

L'Associazione si prefigge di promuovere e sostenere le iniziative volte alla diffusione di Gentoo Linux in Italia e Svizzera Italiana secondo le modalità e gli scopi indicati nel Manifesto.

L'Associazione è a scopo culturale, didattico e/o ricreativo. Sono escluse finalità lucrative, politiche e/o di altra natura, che prescindano la natura stessa del presente Statuto o del Manifesto.

L'Associazione è fondata sul principio di uguaglianza, è quindi ammesso chiunque senza distinzione di condizione personale, sociale, politica o ideologica.

Articolo 3

Soci

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani, svizzeri e stranieri senza limiti di numero. I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo. I soci si distinguono in:

- * ordinari
- * simpatizzanti

Soci ordinari del Gentoo Channel Italia sono le persone che intendono dare il loro apporto per il conseguimento dei programmi statutarî, con diritto di voto nelle decisioni dell'Associazione.

I soci ordinari possono accedere ai ruoli previsti dall'organigramma sulla base delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Sono soci simpatizzanti, senza diritto di voto nell'Assemblea dei soci, le persone che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi dell'Associazione. I soci simpatizzanti hanno quindi pari diritti dei soci ordinari, fatta eccezione per il diritto di voto e la possibilità di ricoprire cariche ufficiali.

Articolo 4

Assunzione di un socio

Sono soci coloro che, avendo fatto apposita domanda ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e a rispettare il presente Statuto, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo.

Per assumere un nuovo iscritto con la qualifica di socio ordinario è necessario che la domanda sia presentata su richiesta di almeno un socio ordinario già iscritto all'Associazione. In mancanza della richiesta, il nuovo iscritto verrà ammesso con la qualifica di socio simpatizzante.

Un socio simpatizzante che si segnali per la presenza costante, l'impegno attivo nel perseguimento degli obiettivi dell'Associazione e la serietà nello svolgimento dei propri doveri può essere nominato socio ordinario su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 5 Espulsione di un socio

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità di un socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'Associazione, il Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata dei 2/3, ha facoltà di revocare temporaneamente tale iscrizione con un quorum del 50%+1 dei voti. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

Se le motivazioni che hanno portato alla sospensione della qualifica di socio, o altre di natura simile, si dovessero riproporre, il Consiglio può proporre la radiazione come specificato all'Articolo 6.

Art. 6 Perdita della qualifica di socio

I soci sono espulsi o radiati quando palesino una condotta in evidente contrasto con quanto disposto dal presente Statuto, dai regolamenti interni o dalle deliberazioni prese dagli organi sociali, stando il comportamento del socio, a giudizio dell'assemblea dei soci, incompatibile con gli scopi dell'Associazione. L'espulsione dev'essere votata dall'Assemblea dei soci a maggioranza qualificata dei 2/3 e con un quorum del 50%+1 degli aventi diritto di voto.

Le dimissioni possono essere presentate anche volontariamente dal socio, vanno presentate al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che non può rifiutarle.

Art. 7 Pratiche illegali

È vietata qualunque pratica illegale all'interno degli spazi, reali o virtuali, gestiti dall'Associazione. Chiunque si rendesse reo di simili attività potrà essere sospeso o espulso dall'Associa-

zione, nei termini previsti dal presente Statuto, in base alla gravità del suo operato. L'Associazione si dissocia da qualunque pratica illegale attuata da un suo socio.

Art. 8 **Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- * Assemblea dei soci
- * Consiglio Direttivo
- * Presidente
- * VicePresidente
- * Addetto alle pubbliche relazioni
- * Tesoriere
- * Responsabile area tecnica
- * Coordinatore organizzazione eventi

Art. 9 **Assemblea dei soci**

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci, ordinari e simpatizzanti.

Deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno entro la fine di ogni semestre (30 giugno e 31 dicembre) per la presentazione dei risultati ottenuti dall'Associazione a tutti i soci, presentare i bilanci d'esercizio e fissare gli obiettivi e le strategie future. L'Assemblea dei soci deve inoltre essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. L'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice. L'Assemblea è presieduta dal Presidente coadiuvato dal VicePresidente, che ne fa le veci in sua assenza.

Delle riunioni assembleari si redige processo verbale messo a disposizione dei soci sul sito web dell'Associazione.

Art. 10 **Consiglio Direttivo**

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da tutti i soci ordinari.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente coadiuvato dal VicePresidente, che ne fa le veci in sua assenza. Delle riunioni si redige processo verbale messo a disposizione dei soci sul sito web dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi fra gli altri quelli di:

- * assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione
- * convocare l'Assemblea dei soci
- * deliberare sull'ammissione di nuovi associati
- * emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione
- * determinare l'impiego dei mezzi finanziari e delle risorse dell'Associazione
- * nominare le cariche necessarie all'Associazione
- * deliberare su qualsiasi questione che non sia dalla legge o dal presente Statuto espressamente rimessa alla competenza dell'Assemblea dei soci

Art. 11 Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni attraverso il Consiglio Direttivo ed inoltre assolve normalmente le funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

Art. 12 VicePresidente

Il VicePresidente svolge funzioni di ordinaria amministrazione dell'Associazione, indice ed organizza le votazioni interne, assiste il Presidente durante le riunioni del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei soci, oltre a farne le veci in sua assenza. Gestisce il calendario dell'Associazione comunicando ai soci date e scadenze imminenti.

Art. 13 Addetto alle pubbliche relazioni

L'Addetto alle pubbliche relazioni gestisce l'indirizzo di riferimento dell'Associazione, info@gechi.it, occupandosi di rispondere o eventualmente reindirizzare a chi di dovere (compresa la ML) le richieste. Fornisce informazioni a qualunque entità esterna circa l'Associazione medesima. Si preoccupa di gestire eventuali rapporti con la stampa, raccogliendo il materiale da passare (interviste, introduzioni all'Associazione etc.).

Art. 14 Tesoriere

Il Tesoriere gestisce gli eventuali fondi raccolti dall'Associazione e ne gestisce il riutilizzo in modo pubblico e trasparente. Si rende garante del corretto utilizzo delle risorse monetarie, secondo gli scopi dell'Associazione. Presenta accurato resoconto della propria gestione all'Assemblea dei soci indetta al termine di ogni semestre.

Art. 15
Responsabile area tecnica

Il Responsabile dell'area tecnica coordina il gruppo di lavoro che gestisce la parte tecnica del sito. Deve quindi tenere in considerazione le indicazioni del gruppo di lavoro, ma spetta a lui la decisione ultima sulle questioni e l'accesso al server web. Raccoglie le segnalazioni di BUGs del sito, provvedendo a fornirne rapida soluzione, eventualmente avvalendosi dell'aiuto di altri soci. Inoltre spetta a lui la decisione ultima sulle questioni e l'accettazione di materiale da pubblicare sul sito web.

Art. 16
Coordinatore organizzazione eventi

Il Coordinatore organizzazione eventi si occupa di gestire la partecipazione del Gechi ad un determinato evento, facendo da intermediario tra l'Associazione e l'allestimento dell'evento stesso. La carica di Coordinatore organizzazione eventi ha durata pari all'organizzazione dell'evento stesso, trascorso il quale il suo compito termina. Il Consiglio Direttivo eleggerà di volta in volta il Coordinatore più opportuno per il determinato evento, secondo vari criteri (competenze, collocazione geografica, rapporti con l'evento e sua organizzazione, etc). Anche un socio simpatizzante o un socio ordinario già occupato nel ricoprire un'altra carica può per l'occasione essere nominato Coordinatore organizzazione eventi.

Art. 18
Durata delle cariche

Tutte le cariche hanno durata temporale pari a sei mesi, trascorsi i quali si procederà alla votazione dei nuovi consiglieri da parte dell'Assemblea dei soci. I soci non possono ricoprire più di una carica ufficiale per mandato.

Art. 19
Gruppi di lavoro

Accanto alle cariche ufficiali operano vari gruppi di lavoro, che si occupano della gestione di vari aspetti dell'Associazione, quali la realizzazione tecnica del sito ufficiale, la gestione dei contenuti del sito, l'organizzazione di un determinato evento, etc. Ogni gruppo di lavoro sarà presieduto da un coordinatore eletto dai membri del gruppo stesso e che avrà, oltre al ruolo di gestione del gruppo, quello di tenere informata l'Associazione degli sviluppi del proprio lavoro e di eventuali esigenze.

Art. 20
Mezzi telematici

Per permettere ai soci di partecipare in modo agevole, riunioni e assemblee si svolgono principalmente tramite i mezzi telematici a disposizione dell'Associazione, quali, ad esempio, chat e videoconferenza.

Art. 21

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, per i seguenti motivi:

- * il conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo
- * impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini
- * ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività

Art. 22

Sulla modifica dello Statuto e del Manifesto

Il presente Statuto e il Manifesto possono essere modificati dall'Assemblea dei soci a maggioranza qualificata di 3/4, con un quorum del 50%+1 degli aventi diritto di voto. Non possono essere modificati più di DUE articoli del presente Statuto con una singola votazione. Non può essere modificato più del 33% del Manifesto (conteggiato in numero di parole) con una singola votazione. Votazioni successive riguardo la modifica dello Statuto o del Manifesto devono essere separate da almeno 30 giorni. Fa eccezione il presente articolo che può essere modificato dall'Assemblea dei soci a maggioranza qualificata di 3/4, con un quorum del 75%+1 degli aventi diritto di voto.

Art. 23

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento di attuazione e negli eventuali altri regolamenti. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.